



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

Denominazione progetto

Realizzazione di una rete sentieristica per la fruizione ecosostenibile della zona “B” e per il raggiungimento della zona “A” all’interno della RNI “Grotta Palombara”, Melilli (Siracusa)

CUP: E79E17000080002- CUI: L02772010878202500016- CIG: B8DCA5CC33

AZIONE 6.6.1 ASSE 6- PO FERS 2014-2020

DISCIPLINARE DI GARA

SOMMARIO

| | | |
|-------|---|----|
| 1. | PREMESSA | 3 |
| 2. | DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI | 5 |
| 2.1. | Documentazione di Gara..... | 5 |
| 2.2. | Chiarimenti | 5 |
| 2.3. | Comunicazioni | 6 |
| 3. | OGGETTO, DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO | 6 |
| 3.1. | Oggetto dell'Appalto | 6 |
| 3.2. | Durata dell'Appalto | 7 |
| 3.3. | Valore dell'appalto | 7 |
| 4. | SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE | 8 |
| 4.1. | Soggetti ammessi alla procedura..... | 8 |
| 4.2. | Requisiti di partecipazione | 9 |
| 4.3. | Requisiti generali..... | 9 |
| 4.4. | Requisiti di ordine speciale | 11 |
| 4.5. | Requisiti di idoneità professionale | 12 |
| 4.6. | Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazione di impresa di rete, GEIE..... | 12 |
| 4.7. | Indicazioni per i consorzi di cooperative, le imprese artigiane e i consorzi stabili | 12 |
| 5. | AVVALIMENTO | 13 |
| 6. | SUBAPPALTO | 14 |
| 7. | VARIAZIONE/AGGIORNAMENTO PREZZI..... | 15 |
| 8. | ANTICIPAZIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE | 16 |
| 9. | GARANZIA PROVVISORIA | 16 |
| 9.1 | GARANZIA DEFINITIVA | 16 |
| 9.2 | COPERTURE ASSICURATIVE..... | 17 |
| 10. | PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC | 17 |
| 11. | MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA | 18 |
| 12. | SOCCORSO ISTRUTTORIO | 20 |
| 13. | CONTENUTO DELLA BUSTA "1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" | 21 |
| 13.1. | Domanda di partecipazione | 22 |
| 13.2. | Imposta di bollo | 25 |
| 13.3. | Dichiarazione da rendere a cura degli Operatori Economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo n. 372 del D. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 | 25 |
| 13.4. | Documento di gara unico europeo..... | 25 |
| 13.5. | Documentazione a corredo | 26 |
| 14. | CONTENUTO DELLA BUSTA "2 – OFFERTA ECONOMICA" | 27 |
| 15. | CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA | 28 |
| 16. | SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA | 28 |
| 17. | VERIFICA DI ANOMALIA DELL'OFFERTA | 29 |
| 18. | AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO | 29 |
| 19. | OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI | 30 |
| 20. | DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE | 31 |
| 21. | TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI | 31 |
| 22. | ACCESSO AGLI ATTI | 31 |
| 23. | RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO | 31 |

1. PREMESSA

Il presente disciplinare di gara regola la procedura aperta telematica per l'affidamento dei lavori: *“Realizzazione di una rete sentieristica per la fruizione della zona “B” e per il raggiungimento della zona “A” all'interno della RNI” Grotta Palombara, Melilli SR”*, autorizzati con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Catania nella seduta del 14/10/2025, nonché nel Decreto del D.D. Rep. 4241 prot. 200900 del 24/10/2025 conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 36/2023 ss.mm.ii. ed al DM 23 giugno 2022, in G.U. Serie Generale n. 183 del 6 agosto 2022. (Arredo Urbano (Adottato con D.M. 7 febbraio 2023); Verde pubblico (Adottato con D.M. 63/2020).

L'importo a base di gara è pari ad € 360.601,05 oltre IVA al 22%, di cui € 347.985,68 per lavori soggetti a ribasso ed € 12.615,37 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

I costi della manodopera stimati dalla Stazione Appaltante ammontano ad € 144.459,36.

Il verbale di validazione del progetto è stato redatto dal RUP Ing. Agata Basile, afferente all'Area della Terza Missione – e-mail: agata.basile@unict.it Tel: 0954781416 in data 7/10/2025.

Il contratto collettivo applicabile è “Edilizia e Industria” (codice CCNL: F012).

Con riferimento alle clausole sociali, troverà applicazione l'art. 57, comma 1 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Il luogo di svolgimento dei lavori è Melilli (SR) codice NUTS ITG19

CUP: E79E17000080002– CUI: L02772010878202500016- CIG:B8DCA5CC33

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12,00 del giorno 01/12/2025

L'affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta, di cui al combinato disposto degli artt. 50 comma 1 lett. c) e art. 71 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (di seguito denominato anche “Codice”), mediante utilizzo del criterio del minor prezzo rispetto al valore posto a base di gara.

La procedura verrà espletata ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii in modalità telematica, mediante la piattaforma certificata Appalti&Contratti e-Procurement Portale Appalti (di seguito Piattaforma), disponibile all'indirizzo web: <https://unict.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>. Si invitano, pertanto, i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo e di presentazione delle offerte telematiche disponibile nella sezione “Istruzioni e manuali” della predetta piattaforma telematica.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

Il presente Disciplinare, il Capitolato Speciale d'Appalto, gli Allegati e la Modulistica sono resi disponibili al link <http://www.unict.it/content/bandi-di-gara-e-contratti> e al link: <https://unict.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>.

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte l'impresa che intenda partecipare dovrà:

- essere in possesso di una **firma digitale** valida, del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta;
- essere in possesso di una casella di **Posta Elettronica Certificata** (PEC);
- essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario registrarsi alla stessa, raggiungibile all'indirizzo <https://unict.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> seguendo la procedura di iscrizione ed ottenendo una username e una password per gli accessi successivi all'area riservata;
- prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel manuale operativo partecipazione gara telematica pubblicato sul portale e reperibile all'indirizzo https://unict.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp;
- gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione “Bandi di gara” in corso possono navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce “Presenta offerta”.

La registrazione alla Piattaforma deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

Ogni problematica relativa alla registrazione alla piattaforma, al caricamento dei documenti e, più in generale, a problemi di natura tecnica inerenti l'utilizzo della piattaforma dovranno essere segnalati all'indirizzo: agata.basile@unict.it non oltre 5 giorni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, altrimenti non potranno essere presi in esame.

La partecipazione alla gara comporta l'accettazione di tutte le condizioni e modalità previste nel presente disciplinare, nel capitolato speciale, negli allegati e nella documentazione di gara.

Per la presente procedura è stato designato, quale Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.), ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., Ing. Agata Basile – e-mail: agata.basile@unict.it , Tel: 0954781416, afferente all'Area della Terza Missione.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. Documentazione di Gara

- Disciplinare di gara;
- Domanda di partecipazione;
- DGUE - Documento di gara unico europeo;
- Foglio di Condizioni Esecutive e relativi allegati;
- Dichiarazione antimafia;
- Patto di integrità;

La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico sui seguenti siti internet <http://www.unict.it/content/bandi-di-gara-e-contratti> e <https://unict.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

2.2. Chiarimenti

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, anche di natura tecnica, in ordine al contenuto del capitolato e del presente disciplinare, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **fino a 10 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante la piattaforma telematica utilizzando le funzionalità descritte nel manuale Guida alla presentazione di offerte telematiche https://unict.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp **entro e non oltre il giorno 21/11/2025.**

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte **e comunque con cadenza settimanale**, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica e saranno consultabili e scaricabili accedendo alla scheda di dettaglio della presente procedura nella sezione Comunicazioni dell'Amministrazione.

L'Amministrazione non fornirà chiarimenti nell'ipotesi in cui l'oggetto della richiesta faccia riferimento a tematiche di cui le normative vigenti forniscano già idonee indicazioni giuridiche ed operative. Analogo comportamento assumerà l'Amministrazione nell'ipotesi in cui vengano formulate richieste di informazioni complementari la cui risposta risulti pacifica sulla base di una attenta lettura degli atti di gara e/o dei chiarimenti già forniti.

In ogni caso i predetti chiarimenti, se di interesse generale, verranno pubblicati in forma anonima sui siti di cui al precedente punto 2.1.

Pertanto, per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'operatore economico deve:

- consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
- accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente

nelle disposizioni di legge, nel bando o nel disciplinare di gara in modo tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;

- prendere atto che la Stazione Appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni precedenti.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalle stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

L'operatore economico elegge domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'Offerta.

Le informazioni di cui all'art. 90 del Codice saranno oggetto di specifica comunicazione secondo la disciplina descritta nell'articolo stesso.

Ai medesimi fini, in caso di RTI, GEIE, aggregazione di imprese di rete e consorzi ordinari, anche se non ancora costituti formalmente, l'impresa mandataria con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area ad essa riservata per sé e per le mandanti. Pertanto, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

3. OGGETTO, DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO

3.1. Oggetto dell'Appalto

L'appalto ha per oggetto la: *“Realizzazione di una rete sentieristica per la fruizione della zona “B” e per il raggiungimento della zona “A” all'interno della RNI “Grotta Palombara, Melilli SR”.*

L'importo a base di gara è pari ad € 360.601,05 oltre IVA al 22%, di cui € 347.985,68 per lavori soggetti a ribasso ed € 12.615,37 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

I costi della manodopera stimati dalla Stazione Appaltante ammontano ad € 144.459,36.

Le categorie dei lavori sono le seguenti:

- **Categoria OG13** “Opere di ingegneria naturalistica” - Classifica II (€360.601,05);

I lavori che formano oggetto dell'appalto sono meglio specificati nel Foglio di Condizioni Esecutive.

3.2. Durata dell'Appalto

Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di **giorni 240 (duecentoquaranta)** successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, così come previsto all'art. 8 del Foglio di Condizioni Esecutive.

3.3. Valore dell'appalto

L'importo a base di gara, ammonta ad € 360.601,05 (trecentosessantamilaseicentouno/05), di cui € 12.615,37 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato in €144.459,36 come indicato all'art. 2 del Foglio delle Condizioni Esecutive.

In riferimento ai costi della manodopera indicati dalla stazione appaltante, si fa presente che qualora l'operatore se ne discosti l'offerta sarà sottoposta a verifica di congruità.

L'intervento è previsto al punto 25 del P.T.LL. 2025/2027 ed è finanziato con i fondi di cui al D.D.G. N. 653/2019 C.U.TG.A.N.A. e Fondi di Bilancio.

Contratto collettivo applicabile in conformità al comma 1 dell'art. 11 e all'allegato I.01 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere “Edilizia e Industria” (codice CCNL: F012) o altro contratto collettivo indicato in offerta previa verifica dell'equivalenza delle tutele ai sensi di quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 11 del Codice.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

4.1. Soggetti ammessi alla procedura

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti previsti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre

È vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente fare parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e

qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente fare parte di queste;

- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo di requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) e c) e d), ovvero da una sub associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68 comma 1 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n.267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

4.2. Requisiti di partecipazione

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici che sono in possesso, **a pena di esclusione**, di tutti i requisiti di ordine generale, speciale e idoneità professionale, indicati nei successivi punti del presente paragrafo.

Tutti i requisiti di ordine generale e speciale dovranno essere dichiarati compilando i campi pertinenti all'interno del modello DGUE, allegato al presente Disciplinare.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: *FVOE*).

4.3. Requisiti generali

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddirittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

4.4. Requisiti di ordine speciale

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

Ai sensi dell'art.100, comma 4, del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., possesso di attestazione SOA, regolarmente autorizzate e in corso di validità nella Categoria OG13 classifica II.

Si precisa che, trattandosi di categoria a qualificazione obbligatoria, il concorrente deve qualificarsi in proprio o mediante RTI ovvero ricorrere al subappalto c.d. qualificante dichiarandolo in sede di gara a pena di esclusione; i requisiti mancanti relativi alle categorie scorporabili, devono essere posseduti con riferimento alla classifica della categoria prevalente.

Nel caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g) del Codice, il possesso della categoria prevalente sarà in capo al consorzio, per classifica necessaria, ma anche alle imprese consorziate esecutrici dei lavori, senza specifica classifica.

4.5. Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, oppure nel registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

4.6. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazione di impresa di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lettera e), f) e g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito elencati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito, oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato di cui al punto 4.5. deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppante, consorziate/consorziante o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Ai sensi dell'art.68, comma 2, in sede di offerta sono specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

4.7. Indicazioni per i consorzi di cooperative, le imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lettera b) c) ed e) ed f) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito elencati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato di cui al punto 4.5., deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

5. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art.104 del Codice, Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 4.4 .

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale;

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 4.3 e quelli di cui all'articolo 4.4 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

6. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo **nei limiti consentiti dalla legge**, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto **è vietato**.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione o nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente Codice possono affidare in subappalto le opere e i lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché: a) il subappaltatore presenti una dichiarazione attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.lgs. 36/2023 e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 in quanto qualificato nella relativa categoria; b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei casi previsti dal comma 11 dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Ai fini di salvaguardare la natura prevalentemente personale della prestazione dell'appaltatore, a pena di nullità, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Ai sensi **dell'art. 119**, con riferimento alla categoria **OG13**, si prescrive una quota non superiore al 50% dell'importo contrattuale, tenuto conto dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

In tutti i casi di subappalto il subappaltatore deve garantire l'applicazione dei contratti già previsti dall'appalto principale e specificatamente il Contratto collettivo applicabile, in conformità al comma 1 dell'art. 11 e all'allegato I.01 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., risulta essere **“Edilizia e Industria” (codice CCNL: F012)”** o altro contratto collettivo indicato in offerta previa verifica dell'equivalenza delle tutele ai sensi di quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 11 del Codice.

È vietato il subappalto a cascata, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro.

7. VARIAZIONE/AGGIORNAMENTO PREZZI

La stazione appaltante può dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del e ss.mm.ii D.lgs. 36/2023 ess.mm.ii

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo.

Per i contratti relativi ai lavori, nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al **3%** rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si dà luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale **eccedente il 3% e comunque in misura pari al 90% di detta eccedenza, applicata alle prestazioni da eseguire.**

La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato II.14 art. 5 commi 7 e 8, tuttavia, se comportano categorie delle lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:

- desumendoli dai prezzi di cui all'art. 41 del codice, ove esistenti;
- ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il DL e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilità delle attività, sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle attività o la somministrazione dei

materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Il contratto di appalto, ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., viene modificato senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento nei casi ivi indicati.

8. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE

Ai sensi dell'articolo 125 comma 1, del Codice ed al compimento degli adempimenti ivi previsti, l'amministrazione corrisponderà all'appaltatore un'anticipazione del 20% del prezzo contrattuale, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione

9. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'articolo 53 comma 1 del Codice, non è richiesta alcuna garanzia provvisoria di cui all'articolo 106 e ss.mm.ii.

9.1. GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 36/2023, comma 4, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" pari al 5% dell'importo contrattuale.

Tale garanzia definitiva potrà essere costituita sotto forma di cauzione con bonifico (o altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente), a titolo di pegno a favore di questa stazione appaltante oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del codice.

La garanzia prevede la rinuncia:

- al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 c.c.;
- all'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di questa stazione appaltante.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'esecutore.

La stazione appaltante richiede all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale

Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link:
<https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

9.2. COPERTURE ASSICURATIVE

L'esecutore delle attività, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 117 comma 10, del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna delle attività una polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione delle attività.

L'importo della somma da assicurare corrisponde a quello del contratto.

Tale polizza assicura la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione delle attività il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna delle attività e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle attività risultante dal relativo certificato.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle attività in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto.

10. PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti devono effettuare, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), esclusivamente tramite avviso di pagamento pagoPA, generato a cura dell'operatore economico sul sistema di Gestione del Contributo Gare. Tale modalità garantisce l'attestazione immediata dell'avvenuto pagamento e non richiede ulteriori adempimenti verso ANAC, come stabilito da ANAC.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta deve pervenire, in formato elettronico e sottoscritta con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. 82/2005, **esclusivamente per via telematica attraverso la Piattaforma entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 01/12/2025** pena l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura. **Non saranno ammesse** offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo della Piattaforma.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, l'Università degli Studi di Catania, adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi del Codice, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso tutti gli indirizzi Internet di cui al precedente punto 2.1.

La Piattaforma prevede, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'offerta attraverso il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

- **Busta 1 – Documentazione amministrativa;**
- **Busta 2 – Offerta economica.**

La documentazione richiesta in ciascuna delle predette Buste dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.).

Non sono ammesse offerte in aumento. Le offerte parziali o condizionate produrranno la nullità dell'intera offerta.

È fatto divieto assoluto di presentare offerte alternative. Si precisa che devono intendersi come alternative e, quindi, inammissibili le offerte che prevedono due o più soluzioni a prezzi diversi o al medesimo prezzo. In presenza di offerte alternative l'Amministrazione Appaltante non procederà ad alcuna scelta tra le offerte formulate e considererà nulle tutte le offerte, con conseguente esclusione dalla gara dell'Offerente interessato.

Con la stessa modalità sopra descritta e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni dell'offerta già presentata. Non saranno ammesse né integrazioni all'offerta trasmessa, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno dell'offerta medesima, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione dell'intera offerta già trasmessa con altra offerta completa.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

La presentazione dell'offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dalla Piattaforma che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dalla Piattaforma.

Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati in Piattaforma e quelli riportati nella documentazione prodotta in offerta.

Si precisa che, prima dell'invio, i file che compongono l'offerta devono essere tutti convertiti in **formato PDF/A** e firmati digitalmente. La presentazione dell'offerta mediante la Piattaforma è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi responsabilità in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamento degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Piattaforma e dell'Università degli Studi di Catania, ove per ritardo o disgradi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. Pertanto, sarà considerato inaccettabile qualsiasi reclamo per mancato arrivo dell'offerta medesima.

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'offerta, a pena di esclusione, i documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Si raccomanda di inserire detti allegati nella busta pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura. Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti nella Piattaforma, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorzi sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell'offerta indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ivi compreso il DGUE, e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sugli indirizzi internet di cui al medesimo paragrafo. La documentazione,

ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione indicati nei documenti di gara.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante;
- non è sanabile la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 3.3 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

13. CONTENUTO DELLA BUSTA “1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Il concorrente dovrà caricare nella Piattaforma – “Busta A – Documentazione amministrativa” – la seguente documentazione:

1. Domanda di partecipazione;
2. Documento di attestazione assolvimento imposta di bollo;
3. Documento attestante il versamento del contributo ANAC;
4. DGUE - Documento di gara unico europeo, di seguito denominato anche solo DGUE
5. Dichiarazione antimafia;
6. Patto di integrità dell'Università degli Studi di Catania sottoscritto digitalmente dal/dei rappresentanti legali e dal/dai direttori tecnici;
7. Procura (eventuale);
8. DGUE - Documento di gara unico europeo dell'impresa ausiliaria (eventuale);
9. Annesso n. 1 al DGUE, solo per le imprese ausiliarie, comprensivo della dichiarazione di avvalimento (eventuale);

10. Documentazione relativa all'avvalimento (eventuale);
11. Atti relativi a R.T.I o Consorzi (eventuale).

13.1. Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è integrata con il Documento di gara unico europeo e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta secondo il modello di cui all'Allegato denominato "*Domanda di partecipazione*", resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi

degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per la verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti e per le altre finalità previste dal Codice
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare i CCNL indicati dalla Stazione Appaltante o altri CCNL equivalenti ai sensi dell'art.11, comma 3, con l'indicazione dei relativi codici alfanumerici;
- dichiarazione di essere edotto degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (ai sensi dell'art. 2, comma 3) pubblicato nella G.U.R.I. n. 129 del 04.06.2013, dal codice etico e di comportamento dell'Università degli Studi di Catania emanato con Decreto rettorale n. 1166 del 08/04/2021 e ss.mm.ii. - accessibile al link <http://www.unict.it/it/content/codice-di-comportamento> - nonché di essere consapevole che la violazione degli obblighi di cui ai richiamati codici, può costituire causa di risoluzione di contratto;
- ***[in caso di Lavori di cui ai settori sensibili di cui all'art 1, comma 53 della legge 190/2012]*** di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa white list) istituito presso la Prefettura della provincia di competenza oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di competenza;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia,

l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- attestazione di essere informato che il trattamento dei dati personali è svolto dall'Università degli Studi di Catania, in qualità di Titolare, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR) che costituisce la normativa di riforma della legislazione europea in materia di protezione dei dati

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsì, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è

necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

13.2. Imposta di bollo

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio *@e.bollo* dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema *@e.bollo* ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

13.3. Dichiarazione da rendere a cura degli Operatori Economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo n. 372 del D. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

13.4. Documento di gara unico europeo

In attuazione di quanto previsto dal Codice (art. 91, comma 1) e secondo le disposizioni del DPCM 13 novembre 2014, gli operatori economici che partecipano alla procedura di gara in oggetto devono compilare il Documento di Gara Unico Europeo - DGUE, in formato elettronico, reperibile sulla piattaforma telematica. La completa ed esatta compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) consente al concorrente di assolvere alle dichiarazioni previste dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici in ordine alla sussistenza dei requisiti generali (art. 94 del Codice degli Appalti) e dei requisiti speciali (art. 100 del Codice).

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE,

redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Alle dichiarazioni contenute nel DGUE, qualora mancanti o incomplete o in caso di ogni altra irregolarità essenziale, si applica il soccorso istruttorio dell'art. 101 del Codice.

13.5. Documentazione a corredo

Il concorrente dovrà caricare nella Piattaforma la seguente documentazione a corredo, sottoscritta digitalmente:

- a) Domanda di partecipazione;

- b) Documento attestante assolvimento imposta di bollo;
- c) Documento attestante il versamento del contributo ANAC;
- d) DGUE;
- e) Dichiarazione antimafia;
- f) Patto di integrità dell'Università degli Studi di Catania sottoscritto digitalmente dal/dei rappresentanti legali e dal/dai direttori tecnici;
- g) Procura eventuale;
- h) DGUE – Documento di gara unico europeo dell'impresa ausiliaria (eventuale);
- i) Annesso n.1 al DGUE, solo per le imprese ausiliarie, comprensivo della dichiarazione di avvalimento (eventuale);
- j) Documentazione relativa all'avvalimento (eventuale).

14. CONTENUTO DELLA BUSTA “2 – OFFERTA ECONOMICA”

Con riferimento alla presente procedura il concorrente, a pena di esclusione, dovrà generare e caricare l'Offerta economica attraverso il sistema nella sezione “**Offerta economica**”, con la procedura e le modalità che seguono:

- il *ribasso percentuale*, nell'apposito campo, espresso in cifre (fino alla seconda decimale) e in lettere, sull'importo posto a base di gara. Le eventuali offerte contenenti un numero diverso di cifre decimali saranno arrotondate alla seconda cifra decimale;
- la *stima dei costi aziendali* relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.108, comma 9 del Codice.;
- la *stima dei costi della manodopera* di cui all'art.108, comma 9 del Codice.;

I valori inseriti a Sistema verranno automaticamente recepiti in una dichiarazione generata dal Sistema in formato pdf.

Tutte le Clausole riportate nella suddetta dichiarazione di offerta economica, generata automaticamente dal Sistema, si intendono integralmente accettate dal concorrente e non possono in alcun modo dallo stesso essere modificate. In particolare il concorrente dichiara, tra l'altro, di accettare:

- L'impegno a tenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza della presentazione della medesima, che dovrà essere prorogato a richiesta dell'Amministrazione nell'ipotesi in cui nel termine indicato non sia intervenuta l'aggiudicazione;
- Che l'offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione appaltante/ Ente committente.

La suddetta dichiarazione denominata “Offerta Economica” dovrà essere:

1. Scaricata e salvata sul proprio PC dal concorrente;
2. A pena di esclusione, sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al precedente punto 13.1;

3. Caricata nell'apposita sezione del Sistema denominata “Offerta Economica”.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base di gara.

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo determinato dal ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di gara.

Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque è prevista l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, art. 54 del D.Lgs. 36/23 e ss.mm.ii. La soglia di anomalia sarà individuata attraverso il metodo A (modificato dal correttivo) contenuto nell'allegato II.2 del Codice.

Nell'ipotesi di due offerte aventi il medesimo ribasso percentuale, la stazione appaltante procederà con il sorteggio da effettuarsi tramite la piattaforma.

16. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

L'apertura delle buste è fissata per il giorno **02/12/2025** alle ore **10:00**. Le sedute di gara si svolgeranno mediante collegamento telematico alla piattaforma con possibilità per gli operatori economici di prendere visione delle operazioni di apertura delle buste Economica e Amministrativa presso le proprie sedi.

Il seggio di gara, avvalendosi della facoltà dell'inversione procedimentale di cui all'art 107 comma 3 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., procederà attraverso la piattaforma telematica, nella prima seduta pubblica:

- a) verifica la ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- b) apre la busta 2 Offerta Economica contenente l'offerta
- c) procede al calcolo della soglia di anomalia, soglia di anomalia che sarà individuata attraverso il **metodo A (modificato dal correttivo)** contenuto nell'allegato II.2 del Codice;
- d) determina la graduatoria nei modi previsti al precedente punto 15)
- e) individua conseguentemente l'operatore economico collocato in prima posizione nei confronti del quale procedere poi alla verifica della documentazione amministrativa;
- f) verifica, quindi, la conformità della documentazione amministrativa presentata dall'operatore di cui alla precedente lett. e) a quanto indicato nel presente disciplinare di gara;
- g) attiva l'eventuale sub-procedimento di soccorso istruttorio ai sensi dell'art 101 del Codice;
- h) redige apposito verbale relativo alle attività svolte;

Le eventuali esclusioni intervenute in questa fase saranno comunicate ai concorrenti ai sensi dell'art. 90 comma 1 del Codice.

Al termine delle sopraelencate operazioni si procederà a formulare la proposta di aggiudicazione.

17. VERIFICA DI ANOMALIA DELL'OFFERTA

La verifica dell'offerta anormalmente bassa avverrà in esecuzione dell'art. 54 del D.Lgs. 36/23 e ss.mm.ii. che prevede l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale come previsto al punto 15.

Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque e la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

18. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva pari al 5% sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 53 comma 4 e comma 4 bis del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato "in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante".

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Il presente disciplinare di gara sostituisce o modifica eventuali diverse prescrizioni contenute nel Foglio di Condizioni Esecutive.

19. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche

senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Catania.

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali è svolto dall'Università di Catania, in qualità di Titolare, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali 679/2016 (General Data Protection Regulation o GDPR) che costituisce la normativa di riforma della legislazione europea in materia di protezione dei dati.

22. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Ai sensi dell'art.36, comma 6 del Codice, la stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

23. RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

Il R.U.P. (Responsabile Unico di Progetto) è l'Ing. Agata Basile, afferente all'Area della Terza Missione – e-mail: agata.basile@unict.it Tel: 0954781416.

La Dirigente
(Dott.ssa Elvira Cardillo)